

## **DISTRETTO COMMERCIALE ALBA BRA: PRESENTAZIONE DEL NUOVO SOFTWARE PER GLI UFFICI COMMERCIO**



**S**i è tenuto Martedì 6 Luglio 2010 al Castello di Grinzane Cavour il Tavolo di Concertazione del Distretto Commerciale Alba Bra, con la partecipazione dell'assessore regionale al Commercio William Casoni, dei sindaci di Alba e Bra, e dei rappresentanti degli 80 comuni aderenti e del Distretto.

L'incontro è stato programmato per presentare e consegnare ai comuni distrettuali il software di gestione delle attività produttive. Il nuovo programma servirà alle amministrazioni locali per unificare e facilitare le procedure degli uffici competenti.

Il nuovo software verrà successivamente implementato e adattato alle linee di indirizzo che saranno emanate dai Ministeri e dalla Regione, affinché possa costituire lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) di cui ai recenti provvedimenti. Il SUAP costituirà l'unico soggetto pubblico di riferimento sul territorio per tutti i provvedimenti amministrativi comunali concernenti l'avvio, la trasformazione, l'ampliamento, il trasferimento o la cessazione di qualsivoglia attività produttiva o di prestazione di servizi e opererà esclusivamente in via telematica.

“Si tratta della realizzazione di uno degli obiettivi che il Distretto si era prefissato – ha commentato il Direttore dell'ASCOM BRA Dott. Luigi BARBERO –: mettere in rete tutti i comuni attraverso risorse tecnologiche. Ogni uf-

ficio comunale, accedendo alla rete, potrà trovare il collegamento al programma e vi potrà accedere inserendo i propri riferimenti d'utenza. In questo modo sarà costantemente aggiornato sulle nuove normative e sulle scadenze e potrà mettere in rete tutte le attività commerciali e produttive, dando loro ampia visibilità e concorrendo a realizzare un rilevante passo successivo: la creazione dell'Osservatorio permanente sulle attività produttive”.

I principi che hanno ispirato la filosofia del Distretto di Alba e Bra sono:

- **Innovazione tecnologica:** il software è uno strumento utile e di aiuto per i Comuni. Ovviamente l'impegno del Distretto non si limita alla consegna delle Password, ma all'affiancamento e alla formazione dei Comuni per l'utilizzo di questo programma.
- **Promozione del territorio:** il distretto è attore di collaborazione tra pubblico e privato per raggiungere soluzioni per la crescita e lo sviluppo del territorio.
- **Il portale telematico, Vetrina virtuale:** deve permettere a tutte le attività economiche di emergere, deve essere lo strumento per l'E-COMMERCE.
- **Aspetto politico distrettuale:** il Distretto deve coordinare decisioni che vengono adottate in maniera troppo individuale: come ad esempio i saldi, gli orari di apertura e di chiusura anche domenicale, l'apertura di grandi strutture, ecc...

Il Distretto Commerciale Alba Bra concretizza parte della propria missione che persegue con impegno: valorizzare il sistema commerciale e produttivo favorendo l'integrazione di tutto il territorio. I vantaggi che ne deriveranno ricadranno soprattutto sullo stimolo agli investimenti, sul livello occupazionale e contribuiranno a consolidare l'immagine di tutta la zona. Il Distretto farà da traino non solo al commercio, ma anche per tutte le attività economiche.

“Con la connessione di rete presentata – ha commentato l'assessore regionale al Commercio William Casoni – prende maggiormente corpo l'opera di sinergia tra tutti gli operatori pubblici e il commercio nel Distretto di Alba Bra, fortemente voluta dalla Regione in tutti gli ambiti. Solo facendo sistema tra l'ambito pubblico e il privato sarà possibile – da un lato – semplificare e sburocratizzare tutte le procedure e – sull'altro fronte – offrire alle aziende maggiore visibilità e una più concreta possibilità di crescita. Un nuovo e importante passo avanti nello sviluppo del nostro Piemonte”.



**CHIUSURA UFFICI**

**Gli Uffici Ascom  
 chiuderanno per ferie**

**dal 16 agosto  
 al 21 agosto 2010**

## CAMERA DI COMMERCIO CUNEO PREMIAZIONE DELLA FEDELTÀ AL LAVORO E PROGRESSO ECONOMICO 2010

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo bandisce il concorso annuale per l'assegnazione di N. 200 medaglie d'oro e relativi diplomi per la premiazione della "Fedeltà al lavoro e del progresso economico" da suddividere fra le seguenti categorie:

**CATEGORIA I** titolari di imprese individuali o società che alla data del 31 dicembre 2009 abbiano una ininterrotta attività nel medesimo settore industria commercio o servizi da almeno 35 anni, se gestite dal fondatore oppure da almeno 80 anni, se la gestione è tenuta dagli eredi del fondatore. Sono escluse dalla premiazione le società di capitali, ad eccezione dei casi in cui l'attività sotto tale forma giuridica consegua o preceda identica attività svolta come ditta individuale e/o società di persone per un periodo che costituisca almeno i due terzi dei 35 anni di anzianità richiesta.

**CATEGORIA II** titolari di imprese individuali o società iscritte all'albo delle imprese Artigiane che alla data del 31 dicembre 2009 abbiano una ininterrotta attività da almeno 35 anni, se gestite dal fondatore, oppure da almeno 80 anni, se la gestione è tenuta dagli eredi del fondatore.

Possono partecipare al concorso le imprese con sede principale nella provincia di Cuneo ed in regola con l'iscrizione nel Registro Imprese.

Ai partecipanti appartenenti a famiglia che da almeno 80 anni svolge ininterrotta attività verrà assegnata in luogo della medaglia, una targa con medaglia d'oro intestata all'azienda.

Le richieste di partecipazione al concorso dovranno pervenire alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo - Ufficio Segreteria Affari Generali entro il **23 settembre 2010**.

Per informazioni e per la predisposizione delle pratiche è a disposizione l'Ufficio Promozione dell'Ascom di Bra (tel. 0172.413030 int. 4).

## NUOVA CONVENZIONE PER I SOCI ASCOM



**ASCOM**  
CONFCOMMERCIO  
ZONA DI BRA

Nell'ambito dell'accordo siglato tra la ditta AcquaGiò e il Centro Studi Ambientali di Torino che promuove la valorizzazione dell'acqua del rubinetto attraverso il progetto T.V.B. Ti Voglio Bere, è stata attivata una convenzione a favore degli associati con la ditta AcquaGiò. Gli associati che contatteranno la suddetta ditta potranno ritirare in omaggio una Borraccia AcquaGiò - T.V.B. ed avranno l'opportunità di acquistare i prodotti usufruendo di particolari sconti. L'iniziativa sarà presentata agli associati direttamente dalla ditta AcquaGiò.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio  
Promozione dell'Ascom di Bra  
Tel. 0172/413030

## CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO PER TITOLARI O LORO DELEGATI ADDETTI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

La Legge Regionale 38/2006 riguardante la "disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande", stabilisce che i titolari di esercizi in attività, o loro delegati, hanno **l'obbligo di frequentare, per ciascun triennio, un apposito corso di formazione in materia di igiene, sanità e sicurezza.**

L'ASCOM di Bra sta organizzando i suddetti corsi, attraverso l'Agenzia Formativa ASCOM FORM, con partenza settembre 2010. Grazie alla convenzione stipulata con la Provincia, è previsto un sistema di utilizzo di "voucher formativi" che consente una forte riduzione del costo di iscrizione a carico dei partecipanti, fino ad esaurimento dei fondi stanziati.

I corsi, della durata di 17 ore, saranno strutturati in lezioni pomeridiane o preserali, suddivise per argomento.

Desideriamo sottolineare che i corsi saranno un'occasione di aggiornamento sulla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza e che la Legge prevede la revoca dell'autorizzazione qualora il titolare non rispetti "l'obbligo di formazione in corso di attività".

Invitiamo pertanto gli interessati a contattare al più presto il nostro Ufficio Formazione Professionale (Bra - Piazza Giolitti, 8 - 3° piano - tel. 0172.413030 int. 4) per ulteriori chiarimenti e per l'adesione ai corsi.

## ASSEMBLEA DEI SOCI

AI SIGG. ASSOCIATI  
LORO SEDI

A norma degli art. 7 e 8 dello Statuto viene indetta  
**ASSEMBLEA DEI SOCI**

Che avrà luogo il giorno

**Martedì 31 agosto 2010 alle ore 12.00**

IN PRIMA CONVOCAZIONE ED IL GIORNO

**Mercoledì 1 settembre alle ore 11.00**

IN SECONDA CONVOCAZIONE

Presso la sala riunioni dell'ASCOM di Bra

Piazza Giolitti n° 8 - piano terra con il seguente

*Ordine del giorno*

**Relazione del Presidente**

**Approvazione bilancio consuntivo 2009**

**Approvazione bilancio di previsione 2010**

**Varie ed eventuali**

IL SEGRETARIO  
**Barbero Luigi**

IL PRESIDENTE  
**Badellino Giacomo**

**N.B. L'accesso all'assemblea è riservato esclusivamente ai Soci in regola con il pagamento della quota associativa 2010**

# IL LAVORO A CHIAMATA

## (contratto di lavoro intermittente)

Con il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) il lavoratore si rende disponibile a svolgere una determinata prestazione a seguito della chiamata da parte del datore di lavoro. Il lavoro intermittente o a chiamata è il contratto di lavoro subordinato più flessibile ad oggi esistente. Diversamente dal rapporto di lavoro a tempo parziale il lavoro a chiamata non prevede la preventiva determinazione dell'orario di lavoro. Pertanto il lavoratore è titolare dei diritti normalmente riconosciuti ai dipendenti solamente nei periodi di effettivo impiego. Il lavoratore intermittente è calcolato nell'organico dell'impresa in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto.

### CON CHI PUÒ ESSERE STIPULATO IL LAVORO A CHIAMATA

Il contratto di lavoro a chiamata può essere stipulato con:

- Soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età (ipotesi soggettiva);
- Lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o iscritti alle liste di mobilità e collocamento (ipotesi soggettiva);
- Con tutti i soggetti – anche già titolari di altri rapporti di lavoro – (ipotesi oggettiva) per prestazioni da rendersi nel fine settimana (dalle ore 13.00 del venerdì fino alle 6.00 del lunedì mattina) nelle vacanze estive, natalizie e con tutti i soggetti – anche già titolari di altri rapporti di lavoro – (ipotesi oggettiva) per le prestazioni a carattere discontinuo o intermittente secondo quanto previsto dai CCNL o dall'elenco di attività allegato al Regio Decreto n. 2657/23 tra cui ricordiamo: Camerieri, personale di servizio e di cucina degli alberghi; magazzinieri; personale addetto ai trasporti di persone e merci; commessi di negozio nel-

le città con meno di cinquantamila abitanti; personale addetto alla manutenzione stradale; addetti alle pompe di carburante.

### IL RAPPORTO DI LAVORO

Il contratto di lavoro a chiamata deve essere stipulato in forma scritta e può essere:

A tempo indeterminato;

A tempo determinato. In quest'ultimo caso non si applica la disciplina del rapporto a termine e pertanto non si considera la regola dei 36 mesi e può non esservi interruzione tra due singoli contratti.

La comunicazione di assunzione deve essere inviata preventivamente al Centro per l'Impiego UNA SOLA VOLTA al momento della stipula del contratto e non ogni volta che il lavoratore viene chiamato ad eseguire la prestazione.

### TIPI DI CONTRATTO DI LAVORO A CHIAMATA

Nella comunicazione di assunzione il datore di lavoro può prevedere o meno l'obbligo del lavoratore di garantire la propria disponibilità in caso di chiamata (indennità di disponibilità). Il contratto di lavoro intermittente può pertanto essere:

Con indennità di disponibilità (in tal caso il lavoratore è obbligato a garantire la propria disponibilità in caso di chiamata fatti salvi gli impedimenti per malattia infortunio ecc. La misura dell'indennità di disponibilità è stabilita dai CCNL e non può comunque essere inferiore al 20% della retribuzione mensile prevista dal CCNL applicato;

Senza indennità di disponibilità (in tal caso il lavoratore non è obbligato a garantire la propria disponibilità in caso di chiamata e pertanto non può essere oggetto di contestazioni disciplinari se non accetta la chiamata).

## OBBLIGHI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMA SULLA PRIVACY

Ricordiamo alle aziende:

- dotate di sistemi di videosorveglianza/videoregistrazione;
- dotate di una rete aziendale di Personal Computer;
- trattanti dati personali della clientela (sia in forma cartacea che elettronica)

che la normativa sulla Privacy - D. Lgs. 196/2003, impone obblighi d'informazione e comunicazione ai soggetti coinvolti e agli enti competenti.

Per evitare di incorrere in pesanti sanzioni, sia amministrative che penali, occorre disporre della documentazione adeguata da esibire agli organi di vigilanza: Direzione Provinciale Lavoro, forze dell'Ordine etc.

**Per maggiori informazioni e per l'espletamento delle pratiche, potete contattare l'Ascom di Bra al n° 0172.413030 - Rag. Elio Milanese.**

## SCF PAGAMENTO DEI COMPENSI 2010 PER I "DIRITTI CONNESSI" DOVUTI ALLE CASE DISCOGRAFICHE DALLE IMPRESE RICETTIVE

Le imprese ricettive, che utilizzano direttamente o indirettamente fonogrammi per la diffusione di musica d'ambiente o in occasione di trattenimenti gratuiti, devono corrispondere i compensi dovuti a SCF. **Il pagamento dei compensi dovrà avvenire entro il prossimo 31 luglio 2010, pena la perdita delle agevolazioni previste per gli associati.**

Al riguardo informiamo che si è concluso con SCF un accordo integrativo al fine di dirimere alcuni contenziosi relativi alla diffusione di musica nei locali bar e ristorante delle strutture ricettive. È stato concordato che **nel caso cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande si svolga in locali delle strutture ricettive e loro pertinenze aperti al pubblico ai quali si abbia accesso direttamente dalla pubblica via è dovuto un unico compenso per l'attività ricettiva maggiorato del 30%**, sempre che i fonogrammi vengano utilizzati anche in detti locali ai fini di musica d'ambiente.

Come di consueto, le aziende riceveranno direttamente l'informativa con le modalità di pagamento ed il certificato preintestato per effettuare l'abbonamento con SCF.

**Per informazioni è a disposizione l'Ufficio Segreteria dell'Ascom di Bra - 0172.413030**

## AZIENDE STAGIONALI

### VIGILANZA ISPETTIVA STRAORDINARIA

L'INPS ha, con propria nota, fornito indicazioni in ordine alle attività ispettive nei confronti delle aziende a carattere stagionale.

In particolare, il piano di vigilanza ha le seguenti caratteristiche: è incentrato esclusivamente sulle violazioni sostanziali e non su quelle puramente formali, focalizzando in particolare l'attenzione sul lavoro sommerso; si svolgerà nel periodo 1° luglio - 30 settembre; è articolato attraverso una successione di rapidi accessi ispettivi, da programmare prevalentemente nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, anche con accessi nelle ore notturne.

Inoltre, l'Istituto rende noti i settori merceologici di maggiore interesse in relazione ai quali si concentreranno le ispezioni: commercio e pubblici esercizi; turistico-alberghiero; locali notturni; centri benessere; altri obiettivi similari individuati a livello locale.

# VIDEOSORVEGLIANZA

## Nuovo provvedimento del Garante



Il Garante della Privacy ha recentemente sostituito il provvedimento sulla videosorveglianza adottato nel 2004 con una deliberazione più restrittiva nei confronti di chi si serve di tale sistema di controllo. Di seguito, le principali novità contenute nel dispositivo.

Il Garante ammette che il consenso di chi viene ripreso possa non essere richiesto se la rilevazione di immagini è effettuata in presenza di situazioni che giustifichino l'installazione dei sistemi di videosorveglianza: protezione di persone, proprietà o patrimonio aziendale.

Sebbene sia possibile videosorvegliare senza il consenso di chi è ripreso, è obbligatorio informare che esiste un'attività di controllo video. Il Garante conferma che gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata. A tal fine, può essere utilizzato un cartello con informazioni minime, riportante il titolare del trattamento e la finalità perseguita.

Tale cartello:

- Deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze;
- Deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia attivo in orario notturno. Tale specifica deve essere adempiuta entro il 29 aprile 2011;
- Può inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita e immediata comprensione, al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

La violazione delle disposizioni riguardanti l'informativa è punita con la sanzione amministrativa da seimila a trentaseimila euro (art. 161 D.lgs. 196/03).

Entro il 29 settembre 2010, invece, dovranno essere adottate le misure di gestione delle immagini che vengono riprese nell'ambito dei Sistemi integrati di videosorveglianza. Sono i sistemi che offrono servizi centralizzati di videosorveglianza remota da parte di vari soggetti (ad es. società di vigilanza) oltre alle forze di polizia.

Questi diversi sistemi possono prevedere: la gestione coordinata dei servizi di videosorveglianza tramite condivisione delle immagini da parte di diversi e autonomi titolari del trattamento che utilizzano le medesime infrastrutture tecnologiche. In tal caso ciascun titolare può trattare le immagini strettamente funzionali al perseguimento delle finalità dichiarate nell'informativa; il collegamento telematico di diversi titolari ad un centro unico gestito da un terzo. Tale soggetto terzo va designato responsabile da parte di ogni singolo titolare e deve assumere un ruolo di coordinamento e gestione dell'attività di videosorveglianza senza consentire forme di correlazione delle immagini raccolte per conto di ciascun titolare; il collegamento con le sale o le centrali operative degli organi di polizia.

Anche i tempi di conservazione delle riprese sono regolati dall'Autorità: deve essere garantita la cancellazione, anche automatica, delle registrazioni dopo 24 ore dalla rilevazione. Solo in alcuni casi o per la particolare rischiosità dell'attività svolta dal titolare, può ritenersi ammesso un periodo più lungo, comunque non eccedente la settimana. Le misure di sicurezza vanno adottate entro il 29 aprile 2011.

Il provvedimento, inoltre, conferma il divieto di controllo a distanza dell'attività nell'uso di sistemi di videosorveglianza. Non devono, quindi, essere effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Vanno poi osservate le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive, ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro: in tali casi, ai sensi dell'art. 4 della l. n. 300/1970, occorre il preventivo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanze del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Il mancato rispetto di quanto sopra prescritto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da trentamila a centottantamila euro. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza preordinati al controllo a distanza dei lavoratori o ad effettuare indagini sulle loro opinioni, integra la fattispecie di reato prevista dall'art. 171 del Codice Privacy (art. 38 Statuto dei lavoratori: ammenda da euro 154 a euro 1549 o arresto da 15 giorni ad un anno).

## GESTIONE R.A.E.E.

(Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

Come già pubblicato sul numero precedente dell'Informatore ASCOM, ricordiamo che è entrato in vigore lo scorso 19 giugno il decreto che richiede ai **distributori e negozianti di assicurare, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica destinata ad un nucleo domestico, IL RITIRO GRATUITO, in ragione di uno contro uno** (a fronte, cioè, dell'acquisto di un nuovo prodotto analogo), **DELL'APPARECCHIATURA USATA (RAEE)**. Si precisa che per i commercianti (distributori), installatori e trasportatori di RAEE, sussiste quindi l'**OBBLIGO** del ritiro dell'apparecchiatura da smaltire a fronte dell'acquisto della nuova apparecchiatura e **l'obbligo di informare i consumatori** sulla gratuità del ritiro, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite **avvisi posti nei locali commerciali** con caratteri facilmente leggibili.

Le attività di raccolta presso il proprio punto vendita o altro luogo idoneo e di trasporto dei RAEE domestici sono effettuate previa **ISCRIZIONE IN UN'APPOSITA SEZIONE DELL'ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI** e mediante la tenuta della modulistica prevista dal Decreto sopracitato, mentre vi è l'esonero dall'obbligo della comunicazione MUD annuale.

**L'Ufficio Ambiente dell'ASCOM è a disposizione per ulteriori chiarimenti e per la predisposizione della documentazione necessaria per la gestione dei RAEE.**

## COMUNICAZIONE DATI CATASTALI NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Dal 1° luglio è diventata obbligatoria l'indicazione dei dati catastali degli immobili nelle richieste di registrazione di contratti di locazione e affitto di beni immobili. L'obbligo scatta pure per le relative cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, come pure, per i contratti di comodato.

Sarà quindi più difficile registrare contratti relativi a immobili non iscritti al catasto. Nel modello 69, per la richiesta di registrazione, troverà spazio il "Quadro D", predisposto appositamente dal Fisco per ospitare i "Dati degli immobili" per i quali si chiede la registrazione.

A questa novità si lega anche il debutto del Modello CDC, da utilizzare soltanto per la comunicazione dei dati catastali relativi a beni immobili oggetto di cessione, risoluzione e proroga di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010. Il Modello 69 va presentato all'Agenzia delle entrate per le richieste di registrazione, effettuate a partire dal 1° luglio 2010, dei seguenti contratti: di locazione, affitto e comodato di beni immobili, invece per i contratti già registrati al 1° luglio 2010, il Modello CDC potrà essere presentato sia in forma cartacea che in via telematica, nel termine di 20 giorni, dalla data

del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili.

Il Modello CDC va presentato una sola volta. Per quanto riguarda la modalità telematica, le Entrate hanno provveduto ad approvare le nuove "specifiche tecniche", al fine di consentire l'inserimento dei dati catastali dell'immobile anche nel programma informatico per gli adempimenti di registrazione. La mancata o errata indicazione dei dati catastali nelle richieste di registrazione è punita con una sanzione che va da un minimo del 120% a un massimo del 240% dell'imposta di registro dovuta. Restano invariate le altre sanzioni previste, e cioè dal 100% al 200% dell'imposta dovuta per insufficiente dichiarazione di valore, che sale però dal 200 al 400% in caso di occultamento del corrispettivo. Le sanzioni per l'omessa registrazione sono ridotte in caso di ravvedimento operoso al 10% dell'imposta dovuta, se l'omessa registrazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza, e al 12% se avviene entro un anno. Le sanzioni per il mancato pagamento, invece, sono pari al 2,5% dell'imposta (30 giorni dalla scadenza) e al 3% dell'imposta (entro un anno). A parte sono dovuti gli interessi.

# IMPRESE CHE ATTUANO TRASPORTO DI ALIMENTI CONTO TERZI

Secondo la DGR n.79-7605 del 26/11/2007 che ha messo in atto in Regione Piemonte il Regolamento CE/852/2004:

- **ogni impresa di trasporto alimenti conto terzi deve essere registrata** ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE/852/2004; se non è registrata può incorrere nella sanzione dell'art.3 del Decreto Legislativo n.193 del 6/11/2007 da euro 1500 a euro 9000;

- **ogni automezzo che trasporti: sostanze alimentari** sfuse, alimenti surgelati, carni fresche e congelate e prodotti della pesca freschi e congelati, **deve essere dichiarato tramite comunicazione** ai sensi dell'art. 6 del Reg. CE/852/2004. Ad un controllo su strada, se il mezzo non è "autorizzato" può scattare da parte dell'organo di controllo (polizia stradale, finanza...) il sequestro del mezzo e conseguente sanzione.

Infine in base all'art.6 del D.Lgs n.193 del 6/11/2007 l'operatore del settore alimentare che ometta di predisporre procedure di autocontrollo - HACCP - è passibile di sanzione da 1000 euro a 6000.

## CONTROLLO DEL RISCHIO ANISAKIS NEI PRODOTTI DELLA PESCA



### Che cos'è l'Anisakis?

L'Anisakis è un nematode, ovvero un verme di sezione circolare che appartiene alla famiglia Anisakidae e si trova nell'intestino di pesci e mammiferi marini; gli adulti si trovano nella cavità celomatica dei pesci, ovvero l'area in cui sono contenuti i visceri che vengono asportati per il consumo. Il pericolo è costituito dalla possibilità che dopo la pesca a causa di un'eviscerazione tardiva o di un'infestazione massiva, i parassiti possano migrare nelle carni del pesce.

Le specie ittiche, che possono essere infestate sono oltre 123, tra cui le più frequenti sono: merluzzo nordico, nasello, potassolo, molo, sgombro, pesce sciabola, rana pescatrice, San Pietro, sardine, acciughe, triglie, pagelli.

### Effetti sulla salute del consumatore

Nell'uomo la malattia (anisakidosi) insorge, spesso in forma acuta, con forti dolori allo stomaco dopo poche ore dal pasto (1-8 ore), a seguito di ingestione di larve vitali presenti in pesci che non abbiano subito trattamenti idonei per l'inattivazione del parassita (congelamento a -20°C per almeno 24 ore o trattamenti con calore (cottura per almeno 10 minuti a temperatura di almeno 60°C).

**Per informazioni e consulenza è a disposizione l'Ufficio HACCP - Igiene degli Alimenti - dell'ASCOM di Bra - 0172.413030**

Più rare sono le forme di orticaria: tali forme allergiche, ancora oggetto di studio, possono anche essere gravi, se la persona è particolarmente sensibile.

Occasionalmente, si segnalano anche forme intestinali con dolori addominali che compaiono dopo alcuni giorni dall'ingestione del parassita, talvolta associate ad ostruzioni o perforazioni intestinali.

### Quali sono gli obblighi per l'operatore del settore alimentare: commerciante ittico o ristoratore?

Il pericolo Anisakis deve essere preso in considerazione nei piani di autocontrollo Igienico/Sanitario (Manuale H.A.C.C.P.), DEVONO ESSERE PREDISPOSTE ED ATTUATE OPPORTUNE PROCEDURE DI AUTOCONTROLLO E DI IGIENE NELLE LAVORAZIONI, come prescritto dalla Direzione Sanità della Regione Piemonte.

Il mancato rispetto della normativa vigente è soggetto all'emanazione di sanzioni amministrative (art. 6 comma 8 del D.Lgs 193/2007) e penali (art. 5 punto d della Legge 283/1962) da parte dell'Autorità competente.

## ADDIO OLIERA

Con la legge di conversione del decreto recante misure per l'agricoltura (legge N. 81 del 11/03/06) non è più consentito ai pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc...) di proporre in tavola oliere senza etichetta conforme alla normativa. Tutto ciò per prevenire le frodi nel commercio dell'olio d'oliva e assicurare una migliore informazione ai consumatori che devono essere sempre al corrente di quale tipo di prodotto stanno consumando. Pertanto il ristoratore dovrà mettere in tavola bottiglie d'olio già opportunamente etichettate dal produttore. Tale etichetta dovrà riportare: *la denominazione di vendita, il tipo di olio, la ragione sociale o il marchio depositato, la sede del produttore, del confezionatore, o del venditore, la sede dello stabilimento di produzione e di confezionamento, il volume nominale del prodotto, il lotto determinato dal produttore, il tempo minimo di consumo ed eventuali indicazioni ecologiche.*

In caso vengano violate tali disposizioni, si applica all'esercente una sanzione amministrativa che va da 1000,00 € a 3000,00 €.

## AUTORIZZAZIONI PER FESTE, MANIFESTAZIONI E SAGRE

Si comunica che per ragioni non dipendenti da noi, le pratiche di autorizzazione a feste temporanee, manifestazioni, sagre e simili non saranno accettate se non pervengono ai nostri uffici almeno con 20 giorni lavorativi di anticipo rispetto la data di inizio della manifestazione stessa. L'iter burocratico non ci lascia altra possibilità.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Segreteria e all'Ufficio HACCP - Igiene degli Alimenti dell'Ascom di Bra - 0172.413030

## NULLITÀ DEL ROGITO IN MANCANZA DELLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ TRA STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE E PLANIMETRIE CATASTALI

Il 1° luglio 2010 è entrata in vigore la nuova disposizione, contenuta nel D.L. 78/2010, che impone di inserire, negli atti pubblici o nelle scritture private autenticate che riguardino il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento della comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, la di-

chiarazione degli intestatari in ordine alla conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. Alla violazione dell'obbligo è legata la sanzione della nullità dell'atto. Ciò significa che il venditore di un immobile dovrà dichiarare, e il notaio inserire questa dichiarazione nell'atto di compravendita, che l'immobile oggetto della compravendita si trova nello stesso stato di fatto rappresentato nella planimetria catastale allegata all'atto. Se tale indicazione non viene effettuata, ed inserita nell'atto, quest'ultimo è nullo.

La novità non è di poco conto, visto che

molti immobili si trovano in situazioni di fatto che non corrispondono esattamente a quanto risultante dalla planimetria catastale. Quindi per poter rogitare la compravendita di un immobile occorrerà quindi procedere alla preventiva "regolarizzazione" della planimetria catastale, conformandola allo stato di fatto attuale dell'immobile.

La nuova disposizione normativa è stata introdotta con un decreto legge, quindi anche se è appena entrata in vigore, dovrà comunque essere convertito in legge nei termini consueti (60 giorni) per poter mantenere la sua efficacia e validità.



# Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa  
commercio turismo servizi e settori affini

## Menu del Fondo Est

*per tutti i dipendenti del  
terziario, commercio, turismo e servizi*

RIMBORSO DEI TICKET

DIAGNOSTICA e TERAPIA

VISITE SPECIALISTICHE

ODONTOIATRIA

CHIRURGIA

SERVIZI DI CONSULENZA

PACCHETTI di PREVENZIONE

PACCHETTO MATERNITA'

TUTELA DEL NEONATO

*Nuove prestazioni sanitarie  
nell'ambito dell'inabilità temporanea*

FISIOTERAPIA

AGOPUNTURA MANU MEDICA

PRESIDI ED AUSILI MEDICI ORTOPEDICI

[www.fondoest.it](http://www.fondoest.it)

